



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

DTELA/AC/SM/vb

Al Personale Docente e ricercatore
Al Personale Tecnico amministrativo
e bibliotecario

Oggetto: Limite massimo retributivo nell'ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche - Articolo 23-ter, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e articolo 13, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Gentilissimi,

con la presente si intende ricordare, a tutto il personale, il *divieto*, previsto dalle disposizioni normative vigenti, *di cumulare emolumenti o retribuzioni, erogati da uno o più enti pubblici, oltre un limite massimo che, per l'anno 2021, è stabilito nella somma di euro 240.000 lordi*.

In secondo luogo, si comunica che, entro il 30 novembre di ciascun anno, tutti i lavoratori, che, *in aggiunta* al trattamento economico erogato dall'Ateneo, sono destinatari di *compensi ulteriori per incarichi, cariche, consulenze e/o collaborazioni, comunque denominati, erogati da altre Pubbliche Amministrazioni* (diverse dall'Università degli Studi di Milano), enti pubblici economici, autorità amministrative indipendenti, enti o organismi pubblici, società partecipate in via diretta o indiretta da Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a compilare e inviare la [dichiarazione](#) di cui al successivo paragrafo 2.

1. Brevi cenni sulla normativa

L'[art. 23 ter, co. 1, del d.l. n. 201/2011](#) ha imposto un limite al "*trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali ... stabilendo, come parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione*".

Nell'allegato n. 1 sono riportate le principali norme/disposizioni oggi vigenti con riferimento al limite massimo retributivo nell'ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche

2. Adempimenti a carico dei lavoratori - Dichiarazione sui limiti retributivi

Come previsto dall'art. 3, co. 2, del [D.P.C.M. 23 marzo 2012](#), il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni è tenuto a produrre all'ente di appartenenza, entro la data del



30 novembre di ciascun anno, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi¹.

Pertanto, tutti i lavoratori, che, *in aggiunta* al trattamento economico erogato dall'Ateneo, sono destinatari di compensi ulteriori per incarichi, cariche, consulenze e/o collaborazioni, comunque denominati, erogati da altre Pubbliche Amministrazioni (diverse dall'Università degli Studi di Milano), enti pubblici economici, autorità amministrative indipendenti, enti o organismi pubblici, nonché società partecipate in via diretta o indiretta da Pubbliche Amministrazioni, dovranno compilare, entro il prossimo 30 novembre, la [dichiarazione](#) sostitutiva di atto notorio, disponibile alla pagina [Limiti Retributivi](#).

La dichiarazione - che dovrà essere integrata e/o rettificata a cura dell'interessato nelle ipotesi di percezione di *nuovi compensi o di variazioni* rispetto a quanto già dichiarato - ha ad oggetto tutti gli incarichi in atto a carico delle finanze pubbliche, con l'indicazione dell'ente conferente e dei relativi importi.

Per incarichi in atto devono intendersi tutti gli incarichi, di durata *infra-annuale o pluriennale*, conferito o svolti nell'anno di riferimento.

Nel caso di incarichi di durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annuale, anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà versato solo al termine dell'incarico.

Si comunica, infine, che l'Amministrazione, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle norme appena enunciate, è tenuta a effettuare le necessarie verifiche in materia di limiti retributivi, prendendo in considerazione le spettanze erogate dall'Ateneo, nonché quanto autorizzato, o comunicato, ai sensi dell'art. 53, del d. lgs. n. 165/2001 e del Regolamento di Ateneo in materia², ovvero quanto comunque percepito dai lavoratori a carico delle finanze pubbliche.

In ordine alle predette verifiche - ferma restando l'indubbia assoggettabilità al limite di cui all'art. 23 ter, d.l. n. 201/2011, dei compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche inserite annualmente nell'elenco ISTAT (Settore S.13) -, si rappresenta che l'Avvocatura dello Stato ha più volte evidenziato che deve essere valutata caso per caso la natura del soggetto erogante, dovendosi ritenere applicabile il limite retributivo anche a compensi corrisposti da soggetti formalmente privati, ma dotati di *connotati pubblicistici*.

Le disposizioni normative in esame, infatti, si riferiscono più ampiamente a tutti i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dall'appartenenza all'ambito della finanza pubblica, traggono comunque le loro risorse in misura rilevante, se non prevalente, dal bilancio dello Stato.

3. Conclusioni

Al fine di garantire la corretta e puntuale applicazione delle citate disposizioni, si invita tutto il personale a un'attenta lettura delle norme, delle principali circolari in materia, e dei relativi aggiornamenti, disponibili, per la consultazione, alla pagina [Limiti Retributivi](#).

¹ V. [Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP n. 8/2012](#).

² Per la disciplina dettata in tema di attività extraistituzionali, si rimanda espressamente a quanto stabilito dall'art. 53, del d.lgs. n. 165/2001 ("*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*") e alle norme in esso richiamate, nonché al vigente "[Regolamento in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno](#)".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

Per completezza di esposizione, alla pagina dedicata, sono, inoltre, pubblicate le disposizioni regolamentari vigenti in Ateneo che già introducono alcune limitazioni ai compensi percepiti dal personale³.

Per richieste di chiarimenti, è possibile scrivere a direzione.tela@unimi.it.

Con i migliori saluti.

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI
E LAVORO AUTONOMO
La Responsabile
F.to Anna Luisa Canavese

³ *"Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per la disciplina delle attività per Conto Terzi, delle attività di Ricerca Finanziata e delle attività di Collaborazione Scientifica e attività di Co-Sviluppo e Trasferimento Tecnologico"* (Art. 11 - Compensi al personale); *"Regolamento per la premialità di Ateneo"* (Art. 6 - Compensi al personale); *"Regolamento in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno"* (Art. 2 - Incarichi retribuiti); *"Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Milano"*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

Allegato n. 1 - Schema riassuntivo delle disposizioni oggi vigenti con riferimento al limite massimo retributivo nell'ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche:

DESTINATARI DEL LIMITE RETRIBUTIVO	chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni, comunque denominati, incluso il personale in regime di diritto pubblico ex art. 3, d.lgs. n. 165/2001 (per l'Ateneo, è incluso il personale Docente e Ricercatore)		art. 23 ter, co. 1, d.l. n. 201/2011
IMPORTO MASSIMO ANNUO PERCEPIBILE (AL LORDO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI E DEGLI ONERI FISCALI A CARICO DEL DIPENDENTE)	anni 2012/2013	euro 293.658,95	D.P.C.M. 23/03/2012
	dal 01/01/2014 al 30/04/2015	euro 311.658,53	Nota Ministero Giustizia n. 6651/2014
	dal 01/05/2014 al 31/12/2021	euro 240.000,00	art. 13, d.l. n. 66/2014
	anno 2022	euro 240.000,00 soggetti a rivalutazione ⁴	art. 1, co. 68, l. n. 234/2021
TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO CUI SI APPLICA IL LIMITE RETRIBUTIVO	qualsiasi rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, inclusi incarichi o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza		art. 23 ter, d.l. n. 201/2011 D.P.C.M. 23/03/2012
NATURA DEI SOGGETTI EROGANTI	autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 (es.: Università, Regioni, enti del SSN, enti pubblici regionali, enti locali, Camere di Commercio, ecc.), società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni		art. 23 ter, d.l. n. 201/2011 art. 1, co. 471-473, l. n. 147/2013
TIPOLOGIA DI EMOLUMENTI RICOMPRESI NEL LIMITE RETRIBUTIVO	retribuzioni o emolumenti comunque denominati (es.: stipendi e altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie), inclusi remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche anche diverse da quelle di appartenenza, emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche (es.:		D.P.C.M. 23/03/2012 art. 1, co. 471-473, l. n. 147/2013

⁴ Dall'anno 2022, e con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno, il limite retributivo è rideterminato sulla base della percentuale dell'adeguamento annuale degli emolumenti del personale non contrattualizzato, stabilita, con apposito D.P.C.M., sulla scorta degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

	direttori generali, componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, ecc.).	
--	--	--